Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Martedì, 11 settembre 1928 - Anno VI** — **Numero 212**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2462.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1996.

Modifiche al R. decreto 13 marzo 1927, n. 378, col quale si istituiva un berretto di riconoscimento da usarsi sui luoghi in occasione di piene e di altre pubbliche calamità dal personale del Genio civile e di custodia per le opere idrauliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 giugno 1907, n. 667, che approva il regolamento per la tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria;

Visto il R. decreto 13 marzo 1927, n. 378, col quale furono istituiti i berretti di riconoscimento da usarsi dal personale del Genio civile e di custodia delle opere idrauliche che presta servizio sui luoghi in occasione di piene e di altre pubbliche calamità;

Ritenuta la opportunità di apportare talune modifiche ai distintivi dei berretti stessi;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il citato R. decreto 13 marzo 1927, n. 378, è modificato come segue.

Art. 2.

. . . .

I berretti prescritti avranno sul davanti della fascia un fregio costituito a destra dallo scudo Sabaudo sormontato dalla corona Reale e a sinistra dall'emblema del Littorio.

Art. 3.

. . . .

Pel personale del gruppo *C* i gradi 13° e 12° saranno indicati da galloni d'argento intersecati da strisce di seta nera, in tutto analoghi a quelli adottati per i marescialli del Regio esercito, e i gradi dall'11° al 9° saranno indicati da cordoncini d'argento della forma e delle dimensioni uguali a quelli prescritti per gli ufficiali del Regio esercito. I cordoncini devono essere intersecati da strisce di seta nera a distanza doppia di quella prescritta per i galloni dei marescialli del Regio esercito. Il fregio sarà in argento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 34. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2463.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1999.

Conferma in servizio di personale a ferma temporanea nell'Amministrazione del Fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1086;
Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496;
Vista la legge 6 dicembre 1925, n. 2176;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2177;
Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1198;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 354;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' confermato in servizio dal 1° luglio 1928 al 31 dicembre 1928, coi medesimi corrispettivi, il personale a ferma temporanea, ora esistente nell'Amministrazione del Fondo per il culto per il compimento delle operazioni riguardanti il miglioramento economico del clero e la sistemazione del carico delle entrate di detta azienda.

Art. 2.

Le vacanze che eventualmente saranno per verificarsi nel personale, indicato nel precedente articolo, non saranno rimpiazzate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 37. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2464.

REGIO DECRETO 17 agosto 1928, n. 1995.

Erezione in ente morale della Fondazione « Domenico, Alfonso e Giovanni Agosti », in Bagnoregio.

N. 1995. R. decreto 17 agosto 1928, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, è eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, la Fondazione intitolata « Domenico, Alfonso e Giovanni Agosti » con sede nel comune di Bagnoregio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2465.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 1994.

Assegni da corrispondere al titolare del Regio consolato di Durazzo, e passaggio del Donegal dalla circoscrizione del Consolato di Belfast a quella del Consolato generale di Dublino.

N. 1994. R. decreto 10 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, l'assegno lordo annuo da corrispondere al titolare del Consolato di Durazzo e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese del predetto ufficio consolare sono stabiliti in L. 7000 lorde annue oltre la relativa perdita di cambio e in L. 10,000 oro annue, rispettivamente; e il Donegal, dalla circoscrizione territoriale del Consolato in Belfast, passa sotto quella del Consolato generale in Dublino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1928 - *Anno VI*

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Autorizzazione al Monte di pietà di Ferrara all'esercizio di Magazzini generali per il deposito delle merci estere e nazionali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Esaminata l'istanza del Monte di pietà di Ferrara intesa ad ottenere l'istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Ferrara;

Sentito il parere dell'autorità locale competente;

Decreta:

Articolo unico.

Il Monte di pietà di Ferrara è autorizzato all'esercizio di Magazzini generali in Ferrara per il deposito delle merci estere e nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*: Lessona.

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1928.

Esonero da alcune prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione dell'insegnamento nelle scuole medie della stenografia sistema Gabelsberger-Noë per coloro muniti di speciali diplomi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto interministeriale 15 maggio 1928 (VI), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, che determina le prove di esame per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314;

Considerata l'opportunità che le persone provviste di diplomi legali di abilitazione all'insegnamento della stenografia per un sistema diverso da quello Gabelsberger Noë siano esonerati da alcune prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione in quest'ultimo sistema;

Decreta:

Articolo unico.

Coloro che siano forniti di un diploma legale di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie per un sistema diverso da quello Gabelsberger-Noë ed aspirino al diploma di abilitazione nel sistema Gabelsberger-Noë in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, al R. decreto 18 marzo 1928, n. 937, e al decreto interministeriale 15 maggio 1928, saranno esonerati dalle prove di esame scritte di cui alle lettere *a*) e *c*) del menzionato decreto interministeriale 15 maggio 1928 (VI).

La suddetta concessione è limitata agli esami di abilitazione che saranno indetti a tutto l'anno 1930.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: Belluzzo.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rinnovazione e di tramutamento al portatore di certificato consolidato 3.50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

E' stata chiesta la rinnovazione, perchè mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, ed il tramutamento al portatore del certificato consolidato 3.50 % n. 406913, di L. 175, intestato a Veronelli Luigia, Angelo, Carlo e Virgilio fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Morandi Teresa vedova Veronelli, domiciliati a Saronno (Milano).

Si diffida chiunque possa avere interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione per traslazione del certificato predetto, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, e quindi al tramutamento al portatore della rendita relativa.

Roma, addì 3 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: Bruni.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 10 settembre 1928 - Anno VI

Francia	74.65	Belgrado	33.65
Svizzera	368.20	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.752	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.667	Norvegia	5.105
Spagna	317.12	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.556	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.699	Danimarca	5.105
Praga	56.70		
Romania	11.60	Rendita 3,50 %	71.70
Peso argentino Oro	18.29	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Carta	8.04	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.12	Consolidato 5 %	82.65
Dollaro Canadese	19.08	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.20
Oro	368.92		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione di ipoteca.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 77.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 70 del testo unico della legge sul Debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536, si rende noto che l'ipoteca iscritta a favore dell'Economato dei benefici vacanti di Chieti sulla rendita consolidato 3.50 n. 313262 di L. 70 al nome di Francese Fileno di Federico, è stata rinnovata in seguito a domanda del Regio economo generale ›i Benefici vacanti di Napoli in data 6 agosto 1928.

Roma, 6 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio i bonifica Settima Presa Inferiore (Padova).

Con decreto n. 5561 del 6 settembre 1928-VI il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Settima Presa Inferiore (Padova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 9 giugno 1928-VI.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Fraida e bacini contermini (Friuli).

Con decreto n. 5093 del 7 settembre 1928-VI il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Fraida e bacini contermini (Friuli) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 25 marzo 1928-VI.

Approvazione di modifiche dello statuto del Consorzio di bonifica Seconda Presa (Venezia).

Con decreto n. 5758 del 6 settembre 1928-VI, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato alcune modifiche dello statuto del Consorzio di bonifica Seconda Presa (Venezia) deliberate dall'assemblea generale degli interessati il 18 luglio 1928-VI, per rendere conforme lo statuto stesso alle disposizioni del vigente testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, nei riguardi dell'attribuzione del voto plurimo ai proprietari consorziati, della competenza a decidere sui ricorsi contro le deliberazioni degli organi amministrativi dell'Ente e dell'enumerazione degli atti soggetti al visto prefettizio, nonchè per meglio disciplinare la costituzione del Consiglio dei delegati.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente della cattedra di zootecnia nel Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172, 27 ottobre 1927 n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925 ed il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, coi quali viene ripartito il personale assistente fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Considerato che successivamente alla chiusura dell'anno accademico 1925-26 si è reso vacante un posto di assistente presso l'Istituto anzidetto, che il Ministero delle finanze ha autorizzato di coprire, dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di zootecnia del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa (grado 11°, gruppo *A* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato) con l'annuo stipendio di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. L'esame consisterà in una prova orale di zootecnia ed igiene zootecnica, ed una prova pratica zootecnico-ezoognostica.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria, purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 16 ottobre 1928 la domanda in carta da bollo di L. 2 al direttore dell'Istituto, unitamente alla bolletta comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50, eseguito presso l'ufficio del registro, corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) diploma di laurea in medicina veterinaria o copia autentica di esso;

i) certificato dei voti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) eventuali altri titoli e pubblicazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) i concorrenti che provino di occupare già posti di ruolo al servizio dello Stato. I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal professore di zootecnia del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa fra una terna di idonei proposti in ordine alfabetico dalla Commissione giudicatrice.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex-combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Pisa, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore: MARCONE.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.